

Il numero 684 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di provvedere a una ulteriore emissione di monete divisionali d'argento, per far fronte ai bisogni della circolazione ed alle richieste di monete di tale specie;

Veduta la Convenzione monetaria stipulata dall'Italia con la Francia, col Belgio, con la Svizzera e con la Grecia, il 4 novembre 1908, ed approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358, con la quale fu all'Italia assegnato un contingente di L. 540,800,000 in monete divisionarie d'argento, con facoltà di utilizzare, per le nuove coniazioni, verghe d'argento fino ad un terzo delle coniazioni annuali ed al limite di L. 12 per abitante, ed al di là di questi limiti con obbligo di procedere alla corrispondente demonetazione di scudi di argento di conio nazionale;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1907, n. 703, che stabiliva il reparto per tagli delle monete divisionarie d'argento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. zecca, ai termini dell'art. 1 della Convenzione monetaria addizionale 4 novembre 1908, approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358, è autorizzata a provvedere alla coniazione di nuovi spezzati d'argento per un valore nominale di nove milioni, di cui lire 4 milioni in pezzi da lire 2, e lire 5 milioni in pezzi da lira 1.

Art. 2.

Alle dette coniazioni sarà provveduto mediante l'acquisto di verghe d'argento, fino alla concorrenza di L. 3 milioni di nuovi spezzati, e mediante rifusione di altrettanta somma di scudi d'argento da L. 5, di conio nazionale, per le rimanenti L. 6 milioni.

Art. 3.

Per effetto delle anzidette operazioni, il contingente delle monete divisionarie d'argento assegnato all'Italia dalla Convenzione 4 novembre 1908 tenuto conto delle coniazioni fin qui autorizzate, e di quelle di cui al presente decreto, rimane stabilito per tagli nel modo seguente:

Pezzi da L. 2.00	L. 105,400,000
» » » 1.00	» 124,000,000
» » » 0.50	» 5,000,000
	<hr/>
	L. 234,400,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Volta Mantovana, addì 2 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - CARCANO - COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.